ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI

Art. 20

Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione

L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo puo' essere sospesa dal Comitato centrale, quando a carico dei costruttore si verifichi uno dei seguenti casi:

1) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;

2) siano in corso procedimenti penali relativi al casi contemplati nel successivo articolo 21, n. 2);

3) siano in corso accertamenti per responsabilita' concernenti irregolarita' nella esecuzione di lavori;

4) condotta tale da turbare gravemente la normalita' dei rapporti con la stazione appaltante;

5) negligenza nella esecuzione di lavori;

6) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

7) inosservanza dell'obbligo stabilito dal precedente articolo 19. Nel caso di cui al n. 2) il provvedimento si adotta quando la ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o a piu' soci o al direttore tecnico se si tratti di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico, se si tratti di ogni altro tipo di societa'. Il provvedimento adottato nei casi di cui ai numeri 4), 5) e 6) determina la durata della sospensione.

Versione in vigore dal 17 marzo 1962, non più in vigore dal 4 aprile 1965 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori
Estremi	Legge 10 febbraio 1962, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-nazionale-dei-costruttori/art-20-sospensione-dell-efficacia-dell-iscrizione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it